REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RegioneLombardia
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO **CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE**	**DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA** **STRUTTURA UNIVERSITÀ E RICERCA**

Bando di invito
a presentare progetti di cooperazione scientifica e tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie, ICT in attuazione dell'allegato all'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 Gennaio 2010

Risposte alle domande (FAQ)

1. E' ammissibile un consorzio interuniversitario (nel caso specifico, il CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni)?
 Se il Consorzio si configura come Organismo di Ricerca (o come impresa) è ammissibile, fatto salvo il rispetto dell'autonomia.

2. Come si deve intendere per autonomia tra soggetti proponenti?
 È il concetto di autonomia previsto nella disciplina citata nel bando, (vedi Raccomandazione della Commissione del 6 Maggio 2003 relativa alla "Definizione delle piccole e medie imprese" e D.M. Ministero attività produttive 18 aprile 2005).

3. Sono ammissibili i costi di personale PMI già in carica all'impresa?
 Il bando lo esclude esplicitamente.

4. A chi deve attribuirsi la titolarità dei risultati della ricerca?
 I risultati possono essere di tutti i soggetti proponenti e lo sfruttamento degli stessi deve essere regolato da accordi tra essi in sede di costituzione dell'ATI. Occorre verificare se l'eventuale clausola dell'accordo per lo sfruttamento dei risultati da parte di un Organismo di Ricerca faccia sì che le attività di tale Organismo nell'ambito del progetto si configurino come attività economiche (vedi FAQ 10).

5. Come si esplicano le modalità di erogazione del contributo? (nei confronti del capofila o dei singoli coproponenti?)
 L'Amministrazione tratta con un unico soggetto, ossia l'ATI. I conseguenti rapporti tra i componenti dell'ATI non riguardano l'Amministrazione.

6. Sono ammissibili le spese di viaggio al di fuori delle due regioni?
 Le spese di viaggio, è precisato nel Bando, sono funzionali alla cooperazione con l'altra regione, ossia "esclusivamente per raggiungere la sede degli Organismi di ricerca o delle PMI facenti parte dell'ATI".

7. Vi è la possibilità di un organismo di ricerca pubblico di partecipare a più progetti?
 Il bando pone il vincolo esplicito della partecipazione dei diversi soggetti (compresi i Dipartimenti universitari) a non più di un'ATI.

8. Se le spese generali sono forfettarie, come si può dimostrare che siano "addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca"?
 Non viene richiesta la rendicontazione analitica delle spese generali, ma deve essere dimostrabile dalla contabilità che l'impresa o l'Organismo di ricerca ha avuto spese generali almeno pari all'importo rendicontato.

9. Uno spin-off universitario è solitamente partecipato da un'Università. Può partecipare in ATI con un Dipartimento di tale Università?
 Sì, purché i due soggetti siano autonome ai sensi dell'art. 3 del D.M. 18.4.2005.

10. La titolarità dei risultati totalmente o in parte in capo a un Organismo di ricerca costituisce attività economica?
 Dato che non rivestono carattere economico le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione di conoscenza create dagli Organismi di ricerca) qualora siano "di natura interna" (per cui la gestione della conoscenza degli Organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un Organismo di ricerca o congiuntamente con altri Organismi di ricerca senza che l'eventuale aggiudicazione a terzi, mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici, pregiudichi la natura interna di tali attività) e tutti i redditi provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca, qualora l'ATI decida che l'Organismo di ricerca è titolare o co-titolare dei risultati, tale fatto avrebbe natura non economica qualora l'Organismo dichiarasse già in sede di costituzione dell'ATI che i diritti (e quindi i proventi) di concessione della licenza, ossia di sfruttamento economico della conoscenza acquisita nell'ambito del progetto finanziato dal bando, rispettino i vincoli sopra descritti.

11. Un consorzio interuniversitario, senza scopo di lucro ed che ha come attività principali da statuto attività di ricerca, (a cui afferisce anche l'università di Cagliari che parteciperà al bando con i vari dipartimenti) che ha sede operativa nel territorio sardo può partecipare in veste di organismo di ricerca?
 Se il consorzio universitario ha personalità giuridica e rientra nella definizione di "organismo di ricerca" data dall'art. 3 punto e) del Bando, può senz'altro partecipare al bando come tale.

12. Se l'organismo/i di ricerca non fa/nno uso della condizione posta dall'art. 9.3 del Bando, ci sono limiti alla percentuale della voce relativa alle spese di personale?
 Il soggetto che non si avvale della clausola dell'art. 9.3 non ha limiti percentuali relativi alle spese di personale. Si veda a tale proposito la tabella a pag. 7 del Bando.

13. Una grande impresa può essere partner nella costituzione dell'ATI, partecipando al progetto, ma con soli mezzi propri, senza richiedere finanziamenti?
 L'art. 7.1 del Bando prescrive che all'ATI possano partecipare solo PMI e Organismi di ricerca, di conseguenza le grandi imprese ne sono escluse.

14. E' consentito che una grande impresa (facente parte dell'ATI o meno) fornisca servizi di consulenza all'ATI nell'ambito del progetto?
 I servizi di consulenza possono essere acquistati senza vincoli legati alle dimensioni o alla localizzazione dell'impresa fornitrice.

15. Qualora un Soggetto presentasse un progetto "A" in qualità di partecipante ad un'eventuale ATI proponente, potrebbe lo stesso soggetto partecipare, in qualità di subcontractor per l'esecuzione di una attività specialistica espressamente indicata nella scheda progettuale, alla presentazione di un progetto "B"?
 La partecipazione di un soggetto nell'ATI è consentita per un solo progetto, ma nulla vieta a tale soggetto di essere un fornitore dell'ATI di altri progetti dei servizi descritti all'art. 8.1 (Spese ammissibili) del Bando.

16. I Centri di Competenza Tecnologica (CCT) possono usufruire dell'art. 9.3 del Bando?
 I Centri di Competenza Tecnologica (CCT), creati a seguito di un'iniziativa lanciata dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Avviso 1854/06) a valere sul Programma Operativo Nazionale 2000-2006 "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" per le Regioni dell'Obiettivo 1, pur rientrando nella tipologia degli Organismi di ricerca, non rientrano nell'elenco dei soggetti previsti dallo stesso art. 9.3, ossia Università, IRCCS pubblici o enti pubblici di ricerca (gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e s.m.i.
17. È possibile rendicontare come spese di personale ai sensi dell'art. 9.3 del Bando anche i c.d. "Giovani ricercatori"?
 I c.d. "Giovani ricercatori" sono i vincitori della Pubblica selezione per il conferimento di Borse di ricerca destinate a giovani ricercatori nell'ambito della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", pubblicato sul BURAS della Regione

Sardegna del 31/12/2008, incardinati presso imprese o Organismi di ricerca, i cui costi sono integralmente a carico della L.R. della Sardegna 7 agosto 2007 n.7. Per questo motivo anche gli Organismi di ricerca ammessi ad usufruire della clausola dell'art. 9.3 non possono rendicontare tali spese.